

447.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 — Personale di polizia penitenziaria)	10
Missioni vevoli nella seduta del 1° dicembre 1998	3	(Sezione 6 — Uffici giudiziari di Bagnara Calabria)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 7 — Morte del detenuto Edoardo Massari)	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 8 — Trasferimento del detenuto Giovanni Battista Avella)	13
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	5	(Sezione 9 — Procedure d'appalto per l'informaticizzazione del Ministero di grazia e giustizia)	13
Richieste ministeriali di parere parlamentare	5		
Atti di controllo e di indirizzo	5	Proposte di legge nn. 790-806-825-1222-bis -1718-2382-4146-4161-4476-C	15
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 1 — Articolo 1)	15
Interpellanze ed interrogazioni	6	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti)	15
(Sezione 1 — Snellimento delle procedure per il rilascio della concessione in sanatoria da parte dei comuni)	6	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti)	18
(Sezione 2 — Abusivismo nella Valle dei Templi di Agrigento)	7	(Sezione 4 — Articolo 5 ed emendamento)	19
(Sezione 3 — Realizzazione della tangenziale di Fino Mornasco-Como)	7	(Sezione 5 — Articolo 6 ed emendamenti)	20
(Sezione 4 — Riforma del settore degli appalti pubblici)	8	(Sezione 6 — Articolo 8)	22
		(Sezione 7 — Articolo 9 ed emendamenti)	23
		(Sezione 8 — Articolo 10)	23
		(Sezione 9 — Articolo 11 ed emendamento) ..	24

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 10 – Articolo 13 ed emendamenti) .	25	Disegno di legge S. 2988 (approvato dal Senato) n. 4776	39
(Sezione 11 – Articolo 14 ed emendamenti) .	26	(Sezione 1 – Articolo 1)	39
(Sezione 12 – Ordini del giorno)	26	(Sezione 2 – Articolo 2)	39
Disegno di legge S. 1869 (approvato dal Senato) n. 3818	32	(Sezione 3 – Articolo 3)	39
(Sezione 1 – Articolo 1)	32	Disegno di legge S. 2490 (approvato dal Senato) n. 4876	40
(Sezione 2 – Articolo 2)	32	(Sezione 1 – Articolo 1)	40
(Sezione 3 – Articolo 3)	32	(Sezione 2 – Articolo 2)	40
Disegno di legge S. 2259 (approvato dal Senato) n. 4069	33	(Sezione 3 – Articolo 3)	40
(Sezione 1 – Articolo 1)	33	(Sezione 4 – Articolo 4)	40
(Sezione 2 – Articolo 2)	33	Disegno di legge S. 2879 (approvato dal Senato) n. 4879	41
(Sezione 3 – Articolo 3)	33	(Sezione 1 – Articolo 1)	41
Disegno di legge S. 2334 (approvato dal Senato) n. 4070	34	(Sezione 2 – Articolo 2)	41
(Sezione 1 – Articolo 1)	34	(Sezione 3 – Articolo 3)	41
(Sezione 2 – Articolo 2)	34	Disegno di legge S. 3043 (approvato dal Senato) n. 4955	42
(Sezione 3 – Articolo 3)	34	(Sezione 1 – Articolo 1)	42
Disegno di legge S. 2377 (approvato dal Senato) n. 4072	35	(Sezione 2 – Articolo 2)	42
(Sezione 1 – Articolo 1)	35	(Sezione 3 – Articolo 3)	42
(Sezione 2 – Articolo 2)	35	(Sezione 4 – Articolo 4)	42
(Sezione 3 – Articolo 3)	35	Disegno di legge S. 3092 (approvato dal Senato) n. 5136	43
Disegno di legge S. 2597 (approvato dal Senato) n. 4766	36	(Sezione 1 – Articolo 1)	43
(Sezione 1 – Articolo 1)	36	(Sezione 2 – Articolo 2)	43
(Sezione 2 – Articolo 2)	36	(Sezione 3 – Articolo 3)	43
(Sezione 3 – Articolo 3)	36	Disegno di legge S. 3114 (approvato dal Senato) n. 5137	44
(Sezione 4 – Articolo 4)	36	(Sezione 1 – Articolo 1)	44
Disegno di legge S. 2872 (approvato dal Senato) n. 4770	37	(Sezione 2 – Articolo 2)	44
(Sezione 1 – Articolo 1)	37	(Sezione 3 – Articolo 3)	44
(Sezione 2 – Articolo 2)	37	Disegno di legge S. 3280 (approvato dal Senato) n. 5143	45
(Sezione 3 – Articolo 3)	37	(Sezione 1 – Articolo 1)	45
(Sezione 4 – Articolo 4)	37	(Sezione 2 – Articolo 2)	45
Disegno di legge S. 2946 (approvato dal Senato) n. 4774	38	(Sezione 3 – Articolo 3)	45
(Sezione 1 – Articolo 1)	38	(Sezione 4 – Articolo 4)	45
(Sezione 2 – Articolo 2)	38	(Sezione 5 – Articolo 5)	46
(Sezione 3 – Articolo 3)	38	(Sezione 6 – Articolo 6)	46
		(Sezione 7 – Articolo 7)	46

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 1° dicembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Amico, Danese, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Niccolini, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Amico, Danese, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Martino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Niccolini, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 30 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PECORARO SCANIO: « Agevolazioni fiscali per le spese destinate al mantenimento degli animali domestici » (5460).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

S. 3221. — « Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5446) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

S. 3332. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5448) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 3383. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5449) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII;*

S. 3429. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998» (*approvato dal Senato*) (5450) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X;*

S. 3505. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5452) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII;*

S. 3513. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998» (*approvato dal Senato*) (5453) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV;*

S. 3546. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998» (*approvato dal Senato*) (5454) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

S. 3331. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5447) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, e X.*

VI Commissione (Finanze):

LUCÀ ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose» (5252) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

MARTINAT: «Disposizioni per l'aprendimento dell'inno nazionale nelle scuole elementari e medie» (5399) *Parere della I Commissione.*

XI Commissione (Lavoro):

MAURA COSSUTTA ed altri: «Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 28 luglio 1961, n. 830, in materia di invalidità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» (5167) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

CREMA ed altri: «Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482» (5373) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

OLIVIERI: «Modifica dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente le visite di parlamentari alle strutture militari» (5384) *Parere della II Commissione.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 novembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) SpA per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 158).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annuncio della trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di novembre 1998 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 25 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1999.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 1998.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 27 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente alcune modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 novembre 1998, pagina 5, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga inserire la seguente: *IX Commissione (Trasporti)*:

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni)

A) Interpellanza ed interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

la legge n. 47 del 1985 riguardante il condono edilizio prevede l'iter amministrativo per il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni, ivi inclusa la clausola del silenzio assenso di cui all'articolo 35 –:

se sia a conoscenza che alcuni comuni nel definire l'iter burocratico per il rilascio delle concessioni, oltre a richiedere una copiosa e costosa documentazione, pongono a carico dei cittadini l'onere di produrre documenti già in possesso soltanto degli stessi comuni (stralci di piano regolatore generale all'epoca dell'abuso), disconoscendo la norma del silenzio-assenso;

quali provvedimenti intenda adottare affinché la conclamata semplificazione burocratica trovi giusta cittadinanza anche in questo campo e la legge n. 47/1985 venga giustamente applicata.

(2-01119) « Becchetti ».

(14 maggio 1998).

BECCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

in questo periodo, in moltissime amministrazioni pubbliche d'Italia, le ripartizioni urbanistiche comunali stanno verifi-

cando le istanze di condono edilizio presentate dai cittadini;

l'interrogante ha avuto modo di verificare che la documentazione richiesta è, nella maggior parte dei casi, superflua o – addirittura – in possesso delle stesse amministrazioni comunali richiedenti;

nel caso specifico, infatti, vengono pretese le copie dei piani regolatori relativi all'epoca degli abusi che, in ogni modo, non possono essere in possesso di colui che inoltra domanda di sanatoria;

l'interrogante, poi, ha avuto modo di verificare che, in svariate occasioni, le amministrazioni comunali avanzano formale richiesta di documenti anche quando le istanze stesse di condono risalgono a 10, 12 o 13 anni prima e quindi sono state già automaticamente sanate dall'articolo 35 della legge n. 47 del 1985;

quanto descritto comporta enormi disparità di trattamento creando così confusione e cattiva applicazione delle normative vigenti –:

se le notizie riportate siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se, una volta verificata la situazione, il Ministro non intenda suo preciso dovere chiarire a tutte le amministrazioni locali gli orientamenti di indirizzo, soprattutto tenendo in considerazione i dettami della legge n. 47 del 1985;

se, nei casi ove vengano riscontrare le predette irregolarità, non intenda intervenire per chiarire e dunque snellire le pratiche inerenti le richieste di sanatoria e restituire ai cittadini piena certezza sulle leggi e sugli adempimenti da compiere quando si richiede la sanatoria.

(30 novembre 1998). (3-03088)
(ex 4-17580 del 19 maggio 1998).

(Sezione 2 – Abusivismo nella Valle dei Templi di Agrigento)

B) Interrogazione:

CAVALIERE, FORMENTI, COPERCINI, GUIDO DUSSIN, PAROLO e PIROVANO.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

il processo della demolizione delle costruzioni abusive della Valle dei Templi di Agrigento si è bloccato prima ancora di iniziare, dal momento che la ditta che nel 1994 si era aggiudicata la gara d'appalto, proprio il giorno dell'inizio delle demolizioni, il 2 giugno 1997, ha inviato un fax di rinuncia all'incarico;

il comune di Agrigento a quanto risulta agli interroganti versa da anni nella più completa illegalità, in preda alla *lobby* affaristiche che sull'illecito hanno « creato » interi potentati locali e che oggi alimentano l'opposizione degli abusivi contro le leggi e le istituzioni, supportati e guidati anche da amministratori locali spogliati del proprio ruolo istituzionale e in aperto contrasto con lo Stato e la Regione;

sono scontati tanto gli obblighi morali per la salvaguardia di un'area archeologica di preminente importanza per il mondo intero, quanto la responsabilità dinanzi alla collettività internazionale per l'attuale stato di devastazione in cui versa l'area all'interno del perimetro di massimo rispetto del complesso monumentale e paesistico della Valle dei Templi di Agrigento;

gli abusi edilizi commessi nella Valle dei Templi — intere lottizzazioni e cementificazioni in area di vincolo archeologico con l'obbligo della inedificabilità assoluta — sono da considerarsi come il peggior tipo di abuso edilizio che si possa mai immaginare, al punto che le ultime leggi sul controllo edilizio non hanno neanche osato prendere in considerazione una possibile sanatoria;

si ritiene inammissibile che il Governo, ricattato da situazioni di tensione sociale, possa legittimare abusi edilizi di questo tenore, creando dei precedenti che

incentiverebbero l'abusivismo e la violazione delle norme urbanistiche e dei regolamenti;

il cittadino isolato — che si trova al di fuori di contesti di abusivismo di massa e lontano da zone dove le pubbliche istituzioni e i costruttori abusivi hanno contribuito a creare situazioni di tensione sociale — si vede costretto ad osservare le leggi ed a pagare somme ingenti, provvedendo a proprie spese al ripristino dei luoghi manomessi, qualora commetta un abuso edilizio in area soggetta a vincolo di inedificabilità, anche se spesso trattasi di abusi effettuati per motivi di assoluta necessità —:

quali provvedimenti immediati il Governo intenda adottare per assicurare la certezza del diritto e per poter procedere rapidamente alla demolizione delle costruzioni abusive, in applicazione delle leggi vigenti sul rispetto delle aree sottoposte a vincolo di assoluta inedificabilità;

se non intenda « commissariare » il comune di Agrigento, non essendo immaginabile che amministratori della cosa pubblica, violando il proprio ruolo di garanti del rispetto del diritto e della legalità, possano difendere ben intuibili interessi privati e clientelari e operazioni di speculazioni miliardarie;

se non ritenga necessario procedere alla demolizione delle opere abusive avvalendosi delle strutture tecnico operative del ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (3-01198)

(5 giugno 1997).

(Sezione 3 – Realizzazione della tangenziale di Fino Mornasco-Como)

C) Interrogazione:

VOLONTÈ. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la realizzazione del sistema tangenziale di Fino Mornasco (Como) comporterà

la chiusura di tre passaggi a livello presenti nel territorio del predetto comune con la conseguente divisione fisica del paese in due parti;

il nuovo progetto viario prevede la deviazione del traffico stradale (oltre tre milioni/anno di auto e Tir) lungo un'unica stretta ed angusta strada stravolgendo l'attuale contesto socio-economico-ambientale;

restando immutata la disciplina dell'uso del casello stradale di Fino Mornasco, il nuovo sistema tangenziale di fatto si trasformerà nella terza corsia dell'autostrada « dei Laghi »;

dall'esame degli atti emerge, fra l'altro: che i comuni limitrofi (Cassina Rizzardi, Vertemate con Minoprio eccetera) hanno espresso parere negativo; che l'Utc dell'amministrazione provinciale di Como ha espresso parere negativo; che per contrastare tale iniziativa i cittadini residenti nei comuni di Fino Mornasco, Cassina Rizzardi e Luisago hanno promosso e costituito, per atto pubblico, il « Comitato viabilità e vita » e che il predetto comitato, stante l'insensibilità del comune di Fino Mornasco, è stato costretto a far convenire in giudizio gli enti preposti;

dal progetto non risultano presenti valutazioni di impatto ambientale, non è stata accertata la coerenza del progetto con il piano della viabilità provinciale e regionale ed in particolare con la superstrada Milano-Lentate-Ceremate, non è stato effettuato un monitoraggio circa la quantità e qualità delle immissioni ed esalazioni nocive prodotte dal predetto flusso veicolare e tanto meno dell'inquinamento acustico ad esso conseguente, né è stato calcolato il danno economico per le numerose aziende, alcune delle quali presenti sul territorio da oltre quarant'anni, e che per effetto della realizzazione dell'opera subiranno notevoli e costosi disagi —:

se siano a conoscenza dei fatti susposti e quali urgenti iniziative intendano adottare per sospendere la realizzazione della nuova opera che vede coinvolti il comune di Fino Mornasco, le ferrovie Nord

Milano Esercizio S.p.a. e la Società concessioni costruzioni autostrade S.p.a.
(3-02331)

(11 maggio 1998).

(Sezione 4 — Riforma del settore degli appalti pubblici)

D) Interrogazione:

SIMEONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.*
— Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, nessuna risposta è stata fornita all'interrogazione Simeone 5-03016 del giorno 9 ottobre 1997;

lunedì 19 gennaio 1998, il dottor Francesco Garri, procuratore generale della Corte dei conti, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario ha dichiarato: « il corpaccione della pubblica amministrazione è insensibile alla cura di trasparenza e di efficienza » « gli illeciti si perpetrano con regolarità »;

nel settore dei pubblici appalti resiste e persiste una grave evasione contributiva previdenziale, nonché una cronica violazione delle leggi;

di conseguenza, persiste un grave stato di corruzione che altera il libero mercato;

i ribassi offerti dalle imprese per qualsiasi categoria di lavori sfiorano, quasi sempre, il 30 per cento (vedi dati Telemat), nonostante la « presupposta » esclusione automatica del ribasso anomalo per lavori sotto soglia europea (decreto ministeriale 28 aprile 1997), e la ancor più grave « concatenazione » di imprese che con questo metodo si alleano, sottobanco, per creare vere e proprie « cordate » in modo da rendere le gare « bloccate » ed impenetrabili sia ai ribassi contenuti, pur inutilmente presentati da imprese « coscienti », sia alle imprese che non vogliono essere coinvolte

in miserevoli accordi e spartizioni; queste imprese vengono sistematicamente, buttate fuori dal mercato;

il decreto ministeriale 29 maggio 1895, articoli 20 e 21, assegna per gli appalti pubblici, come equo compenso, oltre alla stima ed agli accolti richiesti (ma sempre mancanti), il 13 per cento per le spese generali ed il 10 per cento come utile di impresa;

l'impresa aggiudicataria, stante i ribassi intorno al 30 per cento, se tutto va bene ci rimette solo il 7 per cento oltre l'utile e le spese generali;

come è noto, il ribasso d'asta non colpisce la voce « manodopera », quindi, il ribasso e le perdite si riversano sui « materiali e sui noli » (parco attrezzature abbastanza obsoleto) e poiché la manodopera è una notevole componente dell'appalto (in edilizia ne costituisce il 40 per cento del valore) si comprende bene come tutta l'economia e l'esecuzione del lavoro vengano drammaticamente sovvertite, generino domanda di corruzione e tralascino situazioni fondamentali, quali la sicurezza, l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, la qualità dell'intervento e dei materiali;

l'articolo 53 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, ultimo comma, recita, laddove si parla di « vendita di oggetti di proprietà statale », che: « le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendere »; lo Stato, quindi, per comprare, chiede il ribasso e, per vendere, stabilisce prezzi fissi, inderogabili e poggiati su « stime reali » —:

se e come intendano affrontare e risolvere il problema prospettato in premessa;

se si intendano assumere adeguate iniziative affinché siano disciplinati, in via definitiva, gli appalti pubblici cosicché la tangentopoli burocratica venga arrestata;

quali provvedimenti intendano assumere affinché il lavoro nero sia portato

completamente alla luce del giorno (un passo avanti è già stato avviato con i Piani di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili — decreto legislativo n. 494/96 articolo 3 comma 3 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412 del 14 ottobre 1997, relativi all'elevato rischio e con il rapporto « uomini — giorni », qualora si riescano a collegare questi ultimi al tempo occorrente per l'esecuzione dell'appalto);

quali iniziative intendano adottare affinché l'impresa possa essere preparata professionalmente e tecnicamente (inefficaci si sono dimostrati sia l'Albo nazionale costruttori che i certificati di qualità Iso 9000 in possesso di molte imprese inquisite per tangentopoli, mai revocati);

in quale modo si possa scongiurare l'aggregazione di imprese che compiono, comunque, costanti « turbative d'asta », stante l'attuale metodo di aggiudicazione delle gare d'appalto;

se non ritengano di introdurre principi di pari opportunità tra Stato e cittadini ed eventuali correttivi che possano, almeno, tentare di limitare il devastante fenomeno di corruzione (oggi, tale parità sembrerebbe esistere unicamente tra imprenditori e corrotti);

se si intenda limitare il fenomeno dei ribassi anomali, essendo già tali quelli che vanno oltre il 10 per cento in quanto, in tal modo, l'impresa rinunciarebbe al proprio utile e ci sarebbe da chiedersi, da parte dell'intero Governo e specificatamente del Ministro delle finanze, quale possa essere la spinta che induce le imprese a continuare a partecipare alle gare d'appalto, pur rinunciando all'utile;

se non considerino opportuno affidare l'assegnazione per la scelta del contraente degli appalti sotto soglia, in un mercato frammentato, con altri metodi che non siano quelli dei ribassi, dovendosi comunque riconoscere all'impresa l'equo compenso, accertato che con i ribassi elevati, la pubblica amministrazione non guadagna, trovandone tornaconto, unica-

mente, il burocrate di turno corrotto (incontro inscindibile di domanda ed offerta di corruzione!);

se, consequenzialmente, non considerino efficace che, in alternativa a ciò:

a) si preveda un morigerato ribasso dall'1 al 9,90 per cento;

b) si leghi la scelta del contraente alle estrazioni del lotto del mercoledì e del sabato (ai primi estratti su valore numerale ed ai secondi estratti per valori decimali) onde evitare e bloccare il persistente fenomeno della manomissione operato da burocrati corrotti, di buste e di offerte che, ancora oggi, affligge il settore delle aste in talune sedi di gare di appalto (si apre la busta sul lato superiore *in camera caritatis*, si legge il ribasso, si formula il ribasso sull'offerta dell'impresa connivente che ha lasciato il suo numeretto in bianco, si richiudono le buste per riaprirle sullo stesso lato in sede di gara. Sparisce anche il corpo del reato, poiché si è verificato che potenti scanner abbiano letto, a buste chiuse, i ribassi offerti); c'è, inoltre, da considerare che molte pubbliche amministrazioni non procedono immediatamente alle gare d'appalto, lasciando spievolmente trascorrere alcuni giorni tra la consegna delle buste e la data della gara d'appalto.

se non si giudichi conveniente agganciare i valori di tariffa (costituenti il prezzo dell'appalto) alle tariffe professionali e relative alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 5 maggio 1976, n. 340 ed all'articolo 6 comma 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con ribassi massimi del 20 per cento, ovvero circoscrivere l'anomalia delle offerte in tale ambito;

se non ritengano di ridare forza e principio e di riesumare il « sinallagma contrattuale », che è alla base di ogni onesto contratto, di fronte a progetti « completi ed indefettibili », come citato dalla legge n. 109 del 1994, articoli 15 e 26 e come ribadito dalla Corte dei conti, Se-

zione controllo Stato, sentenza 26 aprile 1996 n. 76 (tale norma viene largamente disattesa);

in quale maniera ritengano di fronteggiare il fenomeno del lavoro nero che, in epoca di tangentopoli, per verifiche compiute nei controlli eseguiti nei cantieri dall'ispettorato del lavoro e dai Carabinieri, era pari all'82 per cento ed oggi si attesterebbe su valori pari al 300 per cento;

come ritengano di tirare fuori dalla illegalità, dalla corruzione e dalla ipocrisia l'intero settore dei lavori pubblici, dando un segno tangibile al Paese, facendo riferimento anche alla Spagna (ponte sul fiume Tago, 17 chilometri costruiti in soli 17 mesi) e riflettendo amaramente sulla brutta figura che il Governo ed il comune di Venezia hanno incassato in occasione dell'appalto per il rifacimento del teatro « La Fenice ». (3-02373)

(15 maggio 1998).

(Sezione 5 – Personale di polizia penitenziaria)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

da circa un anno la polizia penitenziaria provvede al servizio traduzioni e piantonamenti;

tali nuovi compiti hanno determinato gravi problematiche, specialmente nelle regioni in cui esistono carceri sovraffollate e dove operano pericolose organizzazioni criminali;

più specificamente, in Campania, la situazione del personale di polizia penitenziaria è divenuta col passare del tempo insostenibile sotto tutti i punti di vista, per la mancanza di un'omogeneità di gestione e di trattamento delle risorse umane;

basterebbe, in proposito, ricordare che per la mancanza di fondi il personale in missione è costretto ad anticipare il 75 per cento di spese, previsto dalla normativa, ricevendo, poi, il rimborso a distanza di parecchi mesi (a tutt'oggi non sarebbero state rimborsate somme che vanno dai due ai sei milioni per le spese anticipate sin dal settembre 1997);

le traduzioni vengono effettuate con mezzi vetusti (in alcuni casi vi sarebbero autoblindate con porte che non si chiudono), in condizioni precarie, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

non vi è alcun supporto logistico e non v'è alcun mezzo che consenta un rapido collegamento tra il personale che effettua le traduzioni, con tutto quello che ne potrebbe conseguire, atteso che molte traduzioni hanno ad oggetto pericolosi esponenti della criminalità organizzata;

particolarmente rischiosa si presenta l'attività di piantonamento presso le strutture ospedaliere, posto che l'esiguo numero di personale non è idoneo a contrastare tentativi di evasione e di regolamento di conti, tante volte avvenuti proprio presso strutture ospedaliere (ad esempio, mancano idonee ed adeguate strumentazioni radio);

sempre con riferimento ai piantonamenti in ospedale, è stata lamentata l'assenza totale delle più elementari norme di prevenzione sanitaria quando il piantonamento riguarda i detenuti affetti da Hiv positivo;

sembrerebbe che presso alcune strutture carcerarie, l'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996, siglato dalle organizzazioni sindacali con l'amministrazione centrale ed alla presenza del Sottosegretario, senatore Giuseppe Ayala, sia sistematicamente disatteso, con grave pregiudizio per gran parte del personale;

analoghi rilievi, infine, vanno proposti con riferimento alle pessime condizioni in cui il personale di polizia penitenziaria

opera negli ospedali psichiatrici-giudiziari —:

se quanto diffusamente segnalato in premessa risponda a verità;

in caso affermativo, se non sia necessario intervenire immediatamente per neutralizzare i gravi rischi suesposti e soddisfare le più che legittime aspettative del personale di polizia penitenziaria, sempre distintosi per abnegazione ed attaccamento al dovere, anche rischiando la vita;

se, più specificamente, non sia il caso di provvedere sollecitamente al rimborso delle spese per le missioni, al rinnovamento del parco automezzi, a dotare il settore di più avanzati strumenti tecnici, ad intensificare l'attività di prevenzione sanitaria ed infine, a vigilare sul rispetto dell'accordo-quadro nazionale.

(2-01120)

« Cola ».

(14 maggio 1998).

(Sezione 6 — Uffici giudiziari di Bagnara Calabria)

F) Interrogazione:

ALOI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 254 del 1997 di delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, la ristrutturazione degli uffici giudiziari e la soppressione dell'ufficio del pretore, prevede, all'articolo 1, comma 1, in concomitanza con la soppressione dell'ufficio del pretore, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;

la città di Bagnara Calabria è stata sede di autonomo ufficio di pretura e, in successione di tempo, sede di sezione distaccata della pretura di Villa San Giovanni, in relazione alla sua importanza ed alla dislocazione dei suoi abitanti residenti, oltre che nel centro urbano, con i rioni di Marinella e Porelli, nelle tre frazioni di

Pellegrina, Ceramida e Solano Inferiore, nonché alla dislocazione degli abitanti del contiguo comune di Scilla e delle sue frazioni di Solano Superiore, Melia e Favaz-zina;

nel 1996 l'attività della sezione pre-torile di Bagnara è stata di consistenza di poco inferiore a quelle della sezione di Villa San Giovanni, con centoventitré processi penali, duecentotré procedimenti civili, cinquantatré procedure esecutive, oltre alle procedure di volontaria giurisdizione;

la sede della pretura dispone di locali ampi, recentemente ammodernati con congruo impiego di denaro pubblico —:

se, sulla base di quanto sopra esposto ed alla luce delle difficoltà oggettive di distanza e di collegamento tra i territori del comune di Bagnara e le sedi giudiziarie di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria, intenda assicurare alla città di Bagnara Calabria e alle sue frazioni ed al centro ed alle frazioni di Scilla un servizio giustizia conforme alle esigenze del vasto territorio, rinunciando a contenimenti o riduzioni di strutture giudiziarie, intollerabili rispetto alle necessità delle popolazioni del territorio e delle frazioni di Bagnara e di Scilla, riduzioni certamente dannose per le prospettive di sviluppo sociale ed economico che caratterizzano l'intera incantevole zona. (3-01556)

(15 ottobre 1997).

(Sezione 7 — Morte del detenuto Edoardo Massari)

G) Interrogazione:

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo 1998 Edoardo Massari, 35 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta denominata « Ecoterrorismo » è morto nel carcere di Torino « Le Vallette »;

la versione ufficiale, riportata anche dai quotidiani, cataloga tale morte come suicidio;

da circa un mese i centri sociali di Torino, i militanti anarchici, Radio BlackOut hanno criticato l'inchiesta della magistratura e il tentativo di criminalizzare preventivamente il movimento dei cosiddetti « squatters »;

dopo la morte di Edoardo Massari gli stessi suoi amici dei centri sociali hanno organizzato manifestazioni di protesta;

è necessario accertare se la morte di Edoardo Massari è effettivamente dovuta a suicidio o se ci sono eventuali responsabilità esterne nella determinazione della libera volontà del Massari di togliersi la vita;

è inaccettabile che all'interno del carcere di Torino si siano potute determinare le condizioni per quello che appare sempre di più come « suicidio di Stato » per le modalità, le condizioni, il luogo, il clima di inaccettabile repressione verso i centri sociali torinesi, in cui il presunto suicidio è maturato;

l'inchiesta che aveva portato all'arresto di Massari Edoardo necessita di essere chiarita in tutti i suoi aspetti procedurali compreso il ricorso alla custodia cautelare —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare se Edoardo Massari è morto suicida, « suicidato » o per altre cause;

se sia verosimile che la tragedia poteva essere evitata attraverso la predisposizione di misure di umanizzazione della permanenza in carcere di Edoardo Massari;

se non intenda chiarire, ricorrendo ai suoi poteri ispettivi, le modalità di svolgimento dell'inchiesta nel corso della quale è stato disposto l'arresto del Massari.

(3-02157)

(30 marzo 1998).

**(Sezione 8 – Trasferimento del detenuto
Giovanni Battista Avella)**

H) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giovanni Battista Avella è attualmente detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino dopo aver richiesto il trasferimento da quello di Salerno, dove aveva anche iniziato lo sciopero della fame;

il trasferimento era stato richiesto poiché l'Avella intendeva accedere ad un penitenziario ove fosse possibile per lui proseguire gli studi e che fosse prossimo a Cremona, città nella quale risiedono i suoi familiari più prossimi e ove avrebbe intenzione di iniziare un'attività lavorativa al termine della pena;

nel carcere di Bellizzi Irpino, il detenuto, che dovrà scontare la pena fino al 2003, non ha avuto la possibilità di frequentare corsi di istruzione, non essendo dotato il penitenziario di strutture a ciò idonee;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », mentre l'articolo 15 sancisce che il trattamento stesso « è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione » che è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo (articolo 19);

i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere favorito il cri-

terio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare all'Avella l'opportunità di fornirsi dei mezzi di istruzione che possano favorire il suo reinserimento, alla scadenza della pena, considerando che, non solo il carcere di Bellizzi Irpino, come emerso dai recenti avvenimenti, non è una struttura che favorisca la rieducazione e il reinserimento dei detenuti, ma anche che l'Avella stesso aveva espresso specifiche preferenze quanto alla destinazione del suo trasferimento anche in ordine alla residenza dei suoi familiari. (3-02542)

(23 giugno 1998).

(Sezione 9 – Procedure d'appalto per l'informatizzazione del Ministero di grazia e giustizia)

I) Interrogazione:

MAIOLO e TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti esaminando la spesa della giustizia relativa al sistema informatico per il triennio 1993-1995 ha constatato che detta spesa è passata dai 100 miliardi del 1993 ai 269 del 1995. Ne è uscito un quadro poco edificante. Tra l'altro i magistrati contabili puntano le loro critiche sulle procedure d'appalto. Secondo la Corte dei conti sul tema del sistema informatico « si è ricorso alla trattativa privata superando i limiti stabiliti dalle norme sulle leggi della contabilità dello Stato e sulle disposizioni europee »;

nel mirino della magistratura contabile figura in particolare il progetto « Perseo » per l'applicazione del *software* nell'area penale che ha previsto anche l'acquisizione di 2.700 *personal computer* del-

l'Olivetti in merito alla quale, osservano sempre i magistrati contabili, si è limitato a precisare che il settore informatico è gestito autonomamente da « irresponsabili dei singoli uffici giudiziari »;

si osserva che, sempre secondo i magistrati contabili, altre società sono interessate al sistema informatico del ministero. Il cablaggio degli edifici risulta affidato alla Telecom, mentre con l'Olivetti sono stati stipulati contratti per la fornitura di *hardware* e *software*. La fornitura di stampanti appare equamente suddivisa fra Ibm, Olivetti e Bull;

l'appunto della sezione di controllo ribadisce che si tratta di una questione delicata e pertanto si impone cautela nell'affidamento della manutenzione dei programmi. Quindi le situazioni di monopolio esistenti sono ingiustificate;

infine nel corso del 1995 c'è stato un proliferare degli acquisti di tecnologie

hardware e *software* finalizzate per lo più alla realizzazione dell'automazione del sistema giudiziario nell'area penale —:

se sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

se intenda dare una risposta dettagliata ed esauriente su quello che da anni viene considerato, non solo dagli addetti ai lavori un sopruso, o meglio un « intralazzo », un appalto « vinto », esibendo documentazioni non conformi a una corretta gestione della stessa gara d'appalto;

se ritenga necessario far conoscere i risultati dell'indagine che senza dubbio il ministero, con lo zelo che lo contraddistingue, ha condotto su un problema che apparentemente sembra sfiorare lo scandalo. (3-02709)

(22 luglio 1998).

PROPOSTE DI LEGGE: STORACE; ZAGATTI ED ALTRI: DE CESARIS E PISTONE; D'INIZIATIVA POPOLARE; TESTA; PEZZOLI; DELMASTRO DELLE VEDOVE; RICCIO E FOTI; PEZZOLI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476-C)

(A.C. 4476 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

(A.C. 4476 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a

quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di un anno.

2. 5. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di due anni.

2. 6. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con le seguenti: per un periodo di tre anni.

2. 23. Galati.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione, con le seguenti: di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla data della seconda scadenza del contratto medesimo.

2. 7. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione con le seguenti: intende scaduto alla data della seconda scadenza del contratto medesimo.

2. 8. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 11.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Sopprimere il comma 3.

* **2. 12.** Riccio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

2. 22. Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. 24. Galati.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

* **2. 15.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

* **2. 16.** Riccio.

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: non superiore al 2 per mille con le seguenti: non superiore all'1 per mille.

2. 17. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: limitatamente agli immobili, aggiungere le seguenti: non utilizzati direttamente dal proprietario o dai suoi parenti entro il 2° grado e.

2. 18. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salva la facoltà per il contribuente di dimostrare i motivi della mancata locazione od uso dell'immobile.

2. 25. Galati.

Al comma 6, sostituire le parole: che si rinnovino tacitamente con le seguenti: qualora si rinnovino tacitamente secondo gli accordi contrattuali.

2. 19. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 6, sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo *con le seguenti:* dalle previsioni contenute nel contratto originariamente stipulato.

2. 20. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine per l'eventuale invio delle lettere raccomandate resta quello stabilito in sede di contratto.

2. 21. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Disdetta del contratto da parte del locatore

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dal-

l'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Riccio.

Sopprimere il comma 3.

3. 7. Galati.

Al comma 5, sostituire la parola: dodici con la seguente: ventiquattro.

3. 4. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio per i motivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.

3. 6. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I gravi motivi devono essere sopravvenuti, oggettivamente gravi e non dipendenti dalla volontà del conduttore.

3. 8. Galati.

(A.C. 4476 — sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Contratti di locazione di natura transitoria).

1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abi-

tative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.

5. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 - sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

ART. 6.

(Rilascio degli immobili).

1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali pendano provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo

11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi, sia portatore di *handicap* o malato terminale.

6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corrispon-

sione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: un giorno.

6. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 1, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

* **6. 3.** Riccio.

Al comma 1, sostituire la parola: centottanta con la seguente: novanta.

* **6. 4.** Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i trenta giorni con le seguenti: il giorno successivo.

6. 8. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

6. 7. Riccio.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 9. Riccio.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: abbia cinque o più figli a carico.

* **6. 14.** Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , abbia cinque o più figli a carico.

* **6. 15.** Radice, Stradella, Galati, Foti.

(A.C. 4476 — sezione 6)

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO IV

MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI

ART. 8.

(Agevolazioni fiscali).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive mo-

dificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze,

di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare ».

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

(A.C. 4476 – sezione 7)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare).

1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legisla-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 2. Taradash.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

9. 1. Radice, Stradella, Galati, Foti.

(A.C. 4476 – sezione 8)

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Ulteriori agevolazioni fiscali).

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio 2000-

2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.

(A.C. 4476 - sezione 9)

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

(Fondo nazionale).

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per i sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora la disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello

stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Al comma 3, sopprimere le parole: o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione.

11. 1. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

(A.C. 4476 – sezione 10)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Patti contrari alla legge).

1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di loca-

zione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al

presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

13. 1. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: e nel giudizio che accerta fino alla fine del comma.

13. 2. Radice, Stradella, Galati, Foti.

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non può eccedere fino a: dell'articolo 5, commi 2 e 3.

13. 3. Taradash.

(A.C. 4476 — sezione 11)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6

e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimere il comma 5.

14. 2. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: Ai contratti per la loro intera durata ed.

14. 4. Galati.

(A.C. 790-C — sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

tenuto conto che l'obbligo contributivo ex Gescal cessa al 31 dicembre prossimo mentre permane la necessità di as-

sicurare soprattutto nei Comuni ad alta tensione abitativa la disponibilità di un adeguato numero di abitazioni da concedere in locazione;

rilevata la necessità di avere a disposizione risorse finanziarie per sostenere l'iniziativa delle Regioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

impegna il Governo

a reperire risorse finanziarie coerenti con la necessità di ripianare il prelievo di fondi ex Gescal utilizzati nel disegno di legge n. 790/B.

9/790C/1. Radice, Stradella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge 790C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che il capo III della proposta di legge disciplina l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato altresì che i problemi di tensione abitativa, legati alla carenza degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica ed ai conseguenti disagi registrati tra le famiglie meno abbienti nella ricerca di un alloggio idoneo per la loro abitazione principale, sono, in molte realtà territoriali, causati principalmente dalla occupazione abusiva degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari e dalla generale assenza di strumenti legislativi atti ad assicurare l'immediata restituzione ai legittimi proprietari degli immobili occupati abusivamente;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché, nei casi di dimostrata occupa-

zione abusiva degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici, degli enti locali o degli istituti autonomi per le case popolari, siano adempiute le previste procedure giudiziarie abbreviate che assicurino l'immediato rilascio dell'immobile occupato abusivamente;

ad attivarsi affinché nei bandi per l'assegnazione degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica le regioni prendano in considerazione l'opportunità di penalizzare i soggetti che hanno occupato abusivamente un immobile.

9/790C/2. Michielon, Dozzo, Luciano Dussin, Cavaliere.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera dei deputati,

premesso che:

una modifica apportata dal Senato ha introdotto il comma 5 dell'articolo 14, del seguente tenore: « ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazione vigenti prima di tale data »; non è chiarito se continuino ad applicarsi anche le norme relative alle commissioni prefettizie, la cui morte legale dovrebbe avvenire al 28 febbraio 1999, termine ultimo di proroga degli sfratti, fissato dal precedente decreto-legge non ancora peraltro convertito in legge;

impegna il Governo

a che in sede di provvedimenti attuativi della presente legge sia chiarito che detto comma esclude la fase amministrativa della esecuzione degli sfratti e conseguentemente esclude anche la applicabilità della normativa riguardante le commissioni prefettizie, dovendosi intendere devoluta la intera procedura esecutiva alla competenza della autorità giudiziaria.

9/790-C/3. Antonio Rizzo, Riccio.

La Camera dei deputati,

ritenuto che l'accertamento della morosità del conduttore, di cui al comma 5 dell'articolo 8, può aversi tanto nel giudizio monitorio di convalida, quanto nell'ordinario giudizio di cognizione,

impegna il Governo

affinchè nei provvedimenti attuativi della presente legge venga chiarito che l'accertamento di detta morosità sia riferibile anche a quella emersa a seguito di ordinario giudizio di cognizione.

9/790-C/4. Riccio.

La Camera dei deputati,

esaminato il testo unificato in materia di disciplina delle locazioni e di rilascio degli immobili ad uso abitativo 790 e abb.-C e, in particolare, l'articolo 10 che prevede che, con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 sia istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la concessione in favore degli inquilini appartenenti a determinate categorie di reddito di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

tenuto conto che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1999, attualmente all'esame del Senato, stanZIA ulteriori risorse rispetto a quelle utilizzate dal provvedimento in esame, per la politica delle locazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di utilizzare, con apposito provvedimento, le predette maggiori disponibilità al fine di anticipare di un anno la concessione delle agevolazioni in favore degli inquilini di cui in premessa.

9/790-C/5. Vigni, De Cesaris, Pistone, Lorenzetti, Stradella, Casinelli, Turrone.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l'articolo 8, come modificato dal Senato, che introduce disposizioni in materia fiscale relative ai canoni di locazione;

considerato che, in alcuni casi, i canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sono soggetti ad imposta sul valore aggiunto;

tenuto conto che i cittadini che occupano tali immobili sono costretti a sostenere costi aggiuntivi rispetto ad altri;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché i canoni di tali immobili siano esentati dall'imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita, ovvero, in subordine, affinché sia riconosciuto un credito d'imposta al conduttore pari all'imposta sul valore aggiunto pagata.

9/790-C/6. Pittino, Fongaro, Formenti, Guido Dussin.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che, all'articolo 2, il comma 6 sottopone alla disciplina di cui al comma 1 i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato comma 6 dell'articolo 2;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, per i contratti di locazione stipulati

prima della data di entrata in vigore della nuova disciplina, a considerare validi gli accordi stabiliti tra il locatore e il conduttore in sede di contratto, relativamente ai termini concordati per l'invio delle lettere raccomandate inerenti l'eventuale rinnovo della locazione.

9/790-C/7. Guido Dussin, Fongaro, Formenti, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che il comma 5 dell'articolo 14 dispone, per i contratti e per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad ogni effetto delle normative vigenti prima di tale data;

ritenuto opportuno evitare il sorgere di dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato comma 5 dell'articolo 14 e, in particolare, circa la sopravvivenza delle commissioni prefettizie e delle competenze in materia di sfratti attribuite al progetto ai sensi del decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, a considerare il comma 5 dell'articolo 14 non riferibile a procedimenti amministrativi e pertanto a ritenere abrogate le disposizioni relative alle commissioni prefettizie e alle competenze del prefetto in materia di sfratti, di cui al decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, anche per i contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i giudizi in corso.

9/790-C/8. Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. N. 790-C recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che, per i casi in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca nel termine di 12 mesi agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il comma 5 dell'articolo 3 dispone il diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione;

ritenuto opportuno evitare di penalizzare i proprietari che intendono eseguire lavori di ristrutturazione sull'immobile e che non riescono a rispettare il termine di 12 mesi per adibire l'immobile medesimo agli usi per i quali hanno esercitato la facoltà di disdetta, a causa di ritardi dovuti alla pubblica amministrazione, o agli esecutori dei lavori, o ad altre cause di forza maggiore;

impegna il Governo

nei provvedimenti attuativi della presente legge, a ritenere che, per i motivi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 3, il termine di 12 mesi previsto dal comma 5 dal medesimo articolo 3 deve essere inteso quale termine entro cui devono essere iniziati i lavori.

9/790-C/9. Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 790-C, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, ed in particolare l'articolo 8, come modificato dal Senato, che introduce disposizioni in materia fiscale relative ai canoni di locazione;

considerato che il comma 5 del citato articolo 8 riconosce a posteriori un credito

d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;

ritenuto opportuno, ai fini dell'incentivazione degli investimenti nel settore immobiliare, generalizzare il principio in base al quale le imposte debbano essere dovute esclusivamente sui canoni effettivamente percepiti;

impegna il Governo

nell'ambito di una complessiva ridefinizione della fiscalità immobiliare, ad individuare idonee soluzioni che permettano l'applicazione dell'imposta sui redditi derivanti da contratti di locazione con riferimento all'esercizio di effettiva percezione dei relativi canoni e sulla base della dichiarazione dei redditi del locatore.

9/790-C/10. Ballaman, Fongaro, Formenti, Guido Dussin, Pittino.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge A. C. 4476 - C reca la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed indica, all'articolo 12 la costituzione ed i compiti dell'osservatorio della condizione abitativa, ponendo in capo al ministro dei lavori pubblici la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione di merito;

sia la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che il collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 prevedono indicazioni chiare e stringenti per la possibilità - da parte dei Comuni - di acquisire a titolo gratuito gli alloggi e le relative pertinenze, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche;

non sempre gli enti locali interessati a dare esecuzione a quanto previsto in modo compiuto e definito dall'articolo 2

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in ordine alla acquisizione gratuita dei suddetti immobili hanno potuto prendere le relative determinazioni ufficiali ed operative in condizioni di certezza e facilità; spesso si sono anzi riscontrate difficoltà di interpretazione e coordinamento anche con gli enti pubblici addetti a gestione e contabilità;

l'osservatorio della condizione abitativa, di cui all'articolo 12 dell'A.C. 4476-C, e la raccolta di dati su tale condizione, possono certamente contribuire ad un monitoraggio di casi e modalità di acquisizione dei predetti immobili;

impegna il Governo

a rendere effettiva ed efficace l'operatività dell'osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12 dell'A.C. 4476-C, favorendo una estesa applicazione delle funzioni di monitoraggio e raccolta dati di tale osservatorio, in ogni ambito concernente la condizione abitativa stessa, ed in particolare:

a) a favorire ed incentivare un coordinamento tra Ministero dei lavori pubblici e Ministero delle finanze per il monitoraggio di problematiche abitative coinvolgenti l'acquisizione, da parte degli enti locali, di immobili realizzati per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) a realizzare, tramite il predetto coordinamento e con l'apporto dell'osservatorio della condizione abitativa, compiutamente gli scopi e lo spirito dell'articolo 2 della predetta legge n. 449 del 1997 e del collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999;

c) ad impegnare l'osservatorio della condizione abitativa a predisporre, entro il 30 aprile 1999, ed avvalendosi anche dei dati raccolti in capo al Ministero dei lavori pubblici, una relazione concernente le problematiche di acquisizione ex articolo 2 della legge n. 449 del 1997, delle abitazioni realizzate per sopperire ad esigenze abi-

tative pubbliche, ed in particolare di quelle realizzate a norma della legge n. 640 del 1954, e della legge n. 1676 del 1960.

9/790-C/11. Saonara.

La Camera,

premesso che:

il progetto di legge di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, approvato dalla Camera il 30 giugno scorso (A.C. 790 e abbinati), prevede, all'articolo 6, comma 1, che « Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti

di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centocinquanta giorni », e, all'articolo 8, comma 1, che siano concesse agevolazioni fiscali, a determinate condizioni, per contratti stipulati « nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 »;

invita il Governo

a rendere nota l'indicazione nominativa di tutti i comuni di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988, come convertito.

9/790-C/12. Foti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEI PROTOCOLLI N. 1 E N. 2 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE PENE O TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI, FATTI A STRASBURGO IL 4 NOVEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3818)

(A.C. 3818 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 1 e il Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, fatti a Strasburgo il 4 novembre 1993.

(A.C. 3818 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1 dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 8 del Protocollo n. 1 e dall'articolo 3 del Protocollo n. 2.

(A.C. 3818 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2259 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 16 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4069)

(A.C. 4069 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996.

(A.C. 4069 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4069 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2334 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIET NAM PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO AD HANOI IL 26 NOVEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4070)

(A.C. 4070 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Viet Nam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996.

(A.C. 3818 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3818 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2377 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982, RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCKS DI PESCI, CON DUE ANNESSI, FATTO A NEW YORK IL 4 DICEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (4072)

(A.C. 4072 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.

(A.C. 4072 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 40 dello stesso Accordo.

(A.C. 4072 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2597 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, FATTO A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4766)

(A.C. 4766 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

(A.C. 4766 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'Accordo stesso.

(A.C. 4766 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 e in lire 421 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4766 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2872 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA GEORGIA SULLA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E SCIENZA, FATTO A ROMA IL 15 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4770)

(A.C. 4770 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

(A.C. 4770 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4770 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 602 milioni per l'anno 1998, in lire 583 milioni per l'anno 1999 e in lire 602 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4770 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2946 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA FEDERAZIONE RUSSA, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 21 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4774)

(A.C. 4774 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997.

(A.C. 4774 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

(A.C. 4774 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2988 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A RIGA IL 21 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4776)

(A.C. 4776 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997.

(A.C. 4776 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4776 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2490 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN, FATTO A ROMA IL 25 LUGLIO 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (4876)

(A.C. 4876 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per i trasporti internazionali su strada tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran, fatto a Roma il 25 luglio 1990.

(A.C. 4876 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4876 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4876 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2879 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA, FATTO A ROMA IL 27 FEBBRAIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4879)

(A.C. 4879 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 27 febbraio 1997.

(A.C. 4879 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 4879 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3043 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI, CON ANNESSO, ATTO FINALE E RISOLUZIONI, FATTA A LONDRA IL 30 NOVEMBRE 1990 (APPROVATO DAL SENATO) (4955)

(A.C. 4955 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990.

(A.C. 4955 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione medesima.

(A.C. 4955 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unità disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

(A.C. 4955 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3092 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A ROMA IL 9 GIUGNO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (5136)

(A.C. 5136 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 9 giugno 1997.

(A.C. 5136 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 5136 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3114 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA IL 16 NOVEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (5137)

(A.C. 5137 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 16 novembre 1995.

(A.C. 5137 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

(A.C. 5137 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3280 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI, CON PROTOCOLLO E ANNESSI, ADOTTATO A NEW YORK DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 10 SETTEMBRE 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (5143)

(A.C. 5143 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

(A.C. 5143 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV del Trattato stesso.

(A.C. 5143 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonché degli enti ed agenzie ad esso collegati.

(A.C. 5143 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. L'Autorità nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'Ufficio per l'attuazione della

Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:

a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto;

b) promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti;

c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

(A.C. 5143 — sezione 5)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.

(A.C. 5143 — sezione 6)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 5143 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.